

- (11) La decisione 93/52/CEE della Commissione ⁽⁴⁾ prevede che le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato II della medesima decisione sono riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE.
- (12) La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la Comunità autonoma di Madrid, la provincia di Cadice della Comunità autonoma dell'Andalusia e la provincia di Ciudad Real della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
- (13) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, la Comunità autonoma di Madrid, la provincia di Cadice della Comunità autonoma dell'Andalusia e la provincia di Ciudad Real della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 93/52/CEE.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽⁴⁾ Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).

